

FAQ settore Cassa per i danni di natura (ESK)

<p>Quali danni hanno diritto al risarcimento presso la Cassa per i danni di natura?</p>	<p>Il risarcimento si riferisce al danno causato dal vento impetuoso, dalla piena, dall'inondazione, dalla valanga, dalla pressione della neve, dallo slittamento di neve, dalla caduta di sassi, dallo scoscendimento, dalla frana e dal fulmine (senza fuoco).</p> <p>Vengono presi in considerazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai fondi, esclusi i fabbricati realizzati su di essi, gli oggetti simili a fabbricati e i beni mobili; b) ai dispositivi della loro infrastruttura e sicurezza; c) agli alberi da frutta, ai noci e ai castagni, alle viti e ai cespugli di bacche, agli alberi e ai cespugli ornamentali, agli arbusti fioriti e agli altri vegetali coltivati; d) al bosco, per quanto venga danneggiato oltre il 20 % dell'esistente riserva di legna per ogni parcella; e) alla crescita dell'erba, se al momento del sinistro non era tagliata e se è stato colpito in totale oltre il 10 % dell'intera superficie erbosa; f) alle rimanenti colture agricole, se al momento del sinistro non era ancora avvenuta la raccolta e l'assicurazione per il mancato ricavo è inusuale; g) ai fondi e agli impianti tecnici per le colture di consorzi ai sensi della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni.
<p>La Cassa per i danni di natura è un'assicurazione?</p>	<p>No. Il Cantone ha costituito la Cassa per i danni di natura, per il risarcimento dei danni causati dalla natura non assicurabili, ai fondi e alle colture, che si verificano in seguito a particolari eventi naturali.</p>
<p>Qual è il contributo della Cassa per i danni di natura?</p>	<p>La Cassa per i danni di natura eroga contributi in ragione del 80 % della somma del danno computabile (= costi per il ripristino dello stato originale, rispettivamente i costi senza i valori aggiunti e le migliorie).</p>
<p>Che cosa si deve fare in caso di sinistro?</p>	<p>I danni vanno annunciati immediatamente alla Cassa per i danni di natura, e in ogni caso prima della loro eliminazione. In caso di sinistro si deve provvedere alla riduzione del danno.</p>
<p>Esiste una franchigia?</p>	<p>No. Il danno minimo ammonta a 500.00 CHF, ciò significa che i danni sotto a questo importo non vengono indennizzati. I danni oltre i 500.00 CHF ricevono un contributo del 80 %.</p>
<p>A chi vengono effettuati i versamenti inerenti al danno?</p>	<p>Al proprietario del bene danneggiato spetta fondamentalmente il diritto al risarcimento. Il locatario, l'affittuario o il titolare del diritto di superficie subentra al posto del proprietario, se tale diritto gli compete secondo la legge o il contratto. Eventuali fatture degli imprenditori non vengono saldate direttamente da noi.</p>
<p>I danni derivanti dal gelo o dalla rottura di condutture hanno diritto a contributi?</p>	<p>I danni dovuti al gelo, alla rottura di tubazioni all'esterno di fabbricati ecc. non hanno diritto a contributi presso la Cassa per i danni di natura. I danni di questo tipo sono parzialmente coperti dalle assicurazioni private per l'acqua nel fabbricato.</p>
<p>Ci sono contributi supplementari?</p>	<p>Il fondssuisse eroga su base volontaria un contributo supplementare massimo del 10 %. I contributi volontari si conformano alle condizioni finanziarie imponibili del sinistrato.</p>
<p>Devo fare io stesso la richiesta per il contributo complementare del fondssuisse?</p>	<p>No, il disbrigo della pratica con il fondssuisse avviene tramite l'ESK.</p>